



COMUNE DI BERGEGGI

REGOLAMENTO COMUNALE DEI BENEFICI ECONOMICI (ART. 12 DELLA LEGGE 241/1990 E ART. 26 DEL D.LGS. 33/2013 E SMI)

*Approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 27 del 23.06.2022*

Sommario

Articolo 1 - Oggetto.....	3
Articolo 2 –Ambito di applicazione.....	3
Articolo 3 – Benefici.....	4
Articolo 4 - Beneficiari.....	4
Articolo 5 - Criteri.....	5
Articolo 6 – Contributi ordinari	5
Articolo 7 – Contributi straordinari e altri benefici (materiali e immateriali)	6
Articolo 8 - Erogazione	6
Articolo 9 – Concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili	7
Articolo 10 – Patrocinio gratuito.....	7
Articolo 11 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune.....	8
Articolo 12 - Pubblicazioni	8
Articolo 13 – Condizioni per l'intervento del Comune	8
Articolo 14 - Entrata in vigore e pubblicità	8

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 e smi, criteri e modalità per la concessione di patrocini, contributi, vantaggi e benefici economici, comunque denominati, a soggetti pubblici e privati, in attuazione del principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 118 della Costituzione
2. La concessione di contributi e benefici economici di qualunque natura viene effettuata dal Comune di Bergeggi nell'esercizio della propria autonomia, secondo le procedure ed i criteri stabiliti nel presente regolamento.
3. Sono equiparate ai contributi le concessioni di strutture, locali, beni mobili e immobili effettuate dal Comune gratuitamente o ad un prezzo inferiore a quello di mercato o di costo per un periodo inferiore a 30 giorni. Le concessioni di beni immobili per periodi superiori a 30 giorni sono normate da apposito regolamento.
4. Il Comune interviene nell'ambito della tutela della persona, dell'assistenza e della sicurezza sociale principalmente attraverso le attività del distretto sociale, ovvero autonomamente, secondo le procedure ed i criteri individuati e normati con appositi separati regolamenti.
5. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a razionalizzare ed a ottimizzare l'erogazione di risorse in rapporto ad iniziative coinvolgenti soggetti diversi facenti parte della comunità locale, in coerenza con la trasparenza dell'azione amministrativa, a sostegno dell'attività turistica, culturale, sportiva e sociale del territorio.

Articolo 2 –Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) alle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento di corrispettivi per la fruizione di beni e di servizi erogati dal Comune;
 - b) alle riduzioni ed esenzioni dal pagamento di tasse e tariffe relative ad altri pubblici servizi;
 - c) ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse, determinanti l'obbligo di sottoposizione di tali corrispettivi agli oneri fiscali (se e in quanto dovuti).
2. L'amministrazione può riconoscere benefici economici ai seguenti soggetti:
 - a) persone giuridiche private o pubbliche, enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati, istituzioni di carattere privato, che hanno sede all'interno del territorio comunale e che perseguano le finalità di cui al comma successivo;
 - b) persone giuridiche private o pubbliche, enti pubblici, associazioni, fondazioni, comitati, istituzioni di carattere privato, comitati ed associazioni che non hanno sede nel territorio comunale, esclusivamente per le iniziative e le attività svolte nell'ambito del Comune e a vantaggio della comunità locale e che perseguano le finalità di cui al comma successivo;
 - c) in casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di erogazioni e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati operanti a livello sovracomunale, per sostenere specifiche iniziative di particolare interesse per il comune;

3. Il Comune può intervenire con la concessione di contributi e di benefici economici ai soggetti di cui al comma precedente, nei limiti delle risorse previste in bilancio, per lo svolgimento di attività, progetti, manifestazioni, iniziative per:
 - a. tutela e promozione della salute;
 - b. promozione della pace e della solidarietà nazionale e internazionale e dei diritti dei cittadini;
 - c. diffusione dell'istruzione;
 - d. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
 - e. recupero, tutela e valorizzazione delle risorse storiche, artistiche, culturali e delle tradizioni locali e promozione culturale;
 - f. promozione della pratica sportiva e di altre attività ricreative e del tempo libero;
 - g. sviluppo economico e promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica e turismo;
 - h. cultura e spettacolo;
 - i. attività educative;
 - j. sostegno in caso di calamità;
 - k. prevenzione e recupero del disagio giovanile;
 - l. protezione civile;

Articolo 3 – Benefici

1. I benefici, oggetto del presente, si distinguono in:
 - a. contributi "economico finanziari", in denaro;
 - b. contributi "materiali", che ricomprendono ogni forma di attribuzione gratuita, o parzialmente gratuita, del godimento di un bene, mobile o immobile;
 - c. contributi "immateriali", il più noto dei quali è il "patrocinio gratuito", il riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, espressione della simbolica adesione dell'amministrazione e che, pertanto, consente di far uso dei simboli dell'ente nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione. Il semplice patrocinio è privo di beneficio economico.
2. I contributi economico finanziari, oggetto del presente, si distinguono in:
 - a. ordinari: contributi a sostegno delle finalità istituzionali dei soggetti richiedenti, contributi a sostegno di attività ordinarie di interesse locale, correlati ad eventi e manifestazioni ricorrenti ritenute meritorie dall'Amministrazione comunale e coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente,
 - b. straordinari: contributi riconosciuti a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario, organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo, ovvero contributi erogati sulla base di una valutazione di merito e di coerenza con i fini istituzionali dell'Ente, presentati oltre i termini indicati per la richiesta di contributi ordinari, nei limiti delle disponibilità residue di bilancio;

Articolo 4 - Beneficiari

1. Possono ottenere i benefici, di cui all'articolo precedente, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, per attività ordinaria, straordinaria, eventi, manifestazioni e iniziative che

riguardino la comunità locale, che abbiano particolare interesse per l'Ente, che siano coerenti con i fini istituzionali dell'Ente.

2. Non possono ottenere i benefici di cui all'articolo precedente, movimenti e partiti politici, né manifestazioni ed eventi di stampo politico, né coloro che abbiano pendenze amministrative contabili con l'amministrazione.

Articolo 5 - Criteri

1. Per l'attribuzione dei contributi economici, gli uffici applicano i criteri generali seguenti:

A – contributi ordinari a sostegno delle finalità istituzionali del soggetto richiedente:

- a) grado di interesse storico, culturale, folcloristico, ambientale per la collettività locale;
- b) grado di coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) grado di coerenza con linee programmatiche dell'amministrazione;
- d) capacità di autofinanziarsi;

B – contributi ordinari richiesti per l'organizzazione di eventi, manifestazioni e iniziative, riconducibili alle materie elencate all'art. 2:

- a) grado di interesse storico, culturale, folcloristico, ambientale per la collettività locale;
- b) grado di coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) grado di coerenza con linee programmatiche dell'amministrazione;
- d) gratuità o meno delle attività programmate;
- e) peso ponderale del contributo rispetto al costo dell'iniziativa rapportato all'interesse dell'amministrazione nell'anno oggetto della gara;
- f) numero di fruitori potenziali dell'attività;
- g) capacità del progetto di attrarre flussi turistici e valorizzare il Comune di Bergeggi;

C – a parità di punteggio verrà data priorità alle associazioni con sede nel Comune di Bergeggi.

Articolo 6 – Contributi ordinari

1. Con cadenza annuale la Giunta comunale, nel rispetto del presente regolamento, definisce le linee guida e gli indirizzi per l'erogazione dei contributi ordinari. In particolare, stabilisce in maniera puntuale i criteri specifici (criteri di valutazione qualitativa e quantitativa dei progetti), ne individua il peso ponderale, quantifica l'importo annuale da destinare ai contributi, stabilisce l'importo minimo e massimo del contributo erogabile, ed i criteri per la quantificazione del contributo;
2. Sulla base di quanto definito con la citata deliberazione, il Responsabile del Settore Amministrativo viene pubblicato un avviso pubblico, sul sito dell'ente, per la presentazione della domanda, con il quale vengono precisate le modalità applicative di dettaglio.
3. Le istanze devono essere redatte su apposita modulistica predisposta dagli uffici comunali;
4. Gli organismi interessati allegano alla domanda, oltre alla documentazione eventualmente richiesta nell'avviso, una breve relazione illustrativa recante:

- a) l'indicazione del rappresentante legale, la denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale o la partita IVA;
 - b) la descrizione dell'attività o dell'iniziativa ordinaria che si intende realizzare avvalendosi del supporto finanziario dell'ente, con l'indicazione delle modalità di svolgimento, con riferimento alle persone coinvolte e all'utilizzo di volontari;
 - c) il bilancio dell'attività ovvero un dettagliato preventivo di spesa;
 - d) una descrizione dei benefici che il Comune di Bergeggi può trarre rispetto all'iniziativa oggetto della richiesta di contributo, coerente rispetto ai criteri di attribuzione dei punteggi;
 - e) atto costitutivo e statuto del soggetto richiedente da cui si evinca che il soggetto non persegue fini di lucro, se trattasi di prima istanza; ovvero qualora siano intervenute modifiche dei suddetti atti rispetto a quelli già presentati;
 - f) l'impegno a presentare, a consuntivo, il rendiconto dettagliato delle spese sostenute e la relativa documentazione, entro quattro mesi dalla conclusione dell'iniziativa, ovvero, nel caso di attività ordinaria annuale, il rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, che, per i soggetti di nuova costituzione, dovrà essere presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo.
5. A seguito dell'istruttoria condotta, la commissione composta dai responsabili dei settori Amministrativo contabile e Area Marina Protetta e da un dipendente assegnato ai suddetti uffici, assegna i punteggi, applicando i criteri dettagliati nell'avviso, redige la graduatoria e quantifica il contributo.
 6. Il Responsabile del Settore Amministrativo contabile approva la graduatoria, e assegna il contributo.
 7. I contributi ordinari non possono mai determinare un utile economico per l'interessato, da valutare sulla scorta del rendiconto.

Articolo 7 – Contributi straordinari e altri benefici (materiali e immateriali)

1. Per iniziative non rientranti nell'attività ordinaria, per il sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario organizzati sul territorio locale e ritenuti di particolare rilievo, ovvero per la realizzazione di attività coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, qualora siano scaduti i termini per la presentazione della domanda di contributo ordinario, i potenziali beneficiari possono presentare domanda di contributo straordinario all'ufficio competente, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'iniziativa e comunque almeno trenta giorni prima.
2. La domanda deve contenere, per quanto compatibili, gli elementi elencati nel precedente articolo.
3. Applicando i criteri di cui all'articolo 5, la Giunta comunale decide se accogliere o meno la richiesta e, in caso di esito positivo, l'ammontare del beneficio.
4. I contributi straordinari non possono mai superare il 50% della spesa complessiva preventivata dal soggetto richiedente per la realizzazione dell'iniziativa oggetto della richiesta, al netto di altri contributi attribuiti da Amministrazioni pubbliche, in ogni caso, non possono mai determinare un utile economico per l'interessato da valutare sulla scorta del consuntivo dell'iniziativa.

Articolo 8 - Erogazione

1. Di norma, l'erogazione dei benefici economici avviene ad attività o iniziativa conclusa, subordinatamente alla presentazione del rendiconto. Nel provvedimento di

assegnazione, l'ufficio può disporre il pagamento di un acconto, nella misura massima del 50% del contributo assegnato, qualora il destinatario del contributo abbia evidenziato, motivandola, nella domanda tale necessità.

2. Qualora il rendiconto registri spese inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà ricalcolato in modo che non determini alcun utile d'impresa per l'interessato. I ricavi, comprensivi del contributo, non possono superare le spese.
3. L'attribuzione del beneficio è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma eventualmente versata, in assenza di rendicontazione oppure qualora i progetti, le iniziative o le manifestazioni non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme, per fatto imputabile al richiedente.

Articolo 9 – Concessione in uso di impianti, beni mobili e immobili

1. La concessione in uso continuativo di beni demaniali e patrimoniali indisponibili appartenenti all'Ente, o comunque nella sua disponibilità, è disciplinata da appositi regolamenti.
2. La concessione in uso temporaneo non continuativo di impianti e beni mobili o immobili di proprietà del Comune, o comunque nella sua disponibilità, è effettuata dal responsabile del servizio cui il bene è assegnato, tramite apposita convenzione, previamente approvata dalla Giunta comunale, nella quale sono individuati dettagliatamente gli obblighi ed i diritti reciproci delle parti, sulla base delle richieste presentate dagli interessati.
3. La domanda deve contenere, oltre ai dati, per quanto compatibili, elencati nel precedente articolo 6, l'impegno del richiedente ad utilizzare il bene richiesto secondo il suo scopo naturale, a riconsegnarlo integro, a manlevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo ed a impegnarsi a risarcire tutti i danni arrecati. Potrà essere richiesta preventiva presentazione di idonea fideiussione e/o la stipulazione di polizza assicurativa proporzionata al valore dei beni.
4. La concessione deve avvenire per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 2 del presente regolamento.
5. La concessione deve essere effettuata in modo da contemperare le diverse esigenze di tutti i soggetti interessati e privilegiando in ogni caso l'utilizzo da parte del Comune.
6. La concessione avviene in modo gratuito o previo pagamento del prezzo stabilito dalla Giunta Comunale.
7. Nel caso di utilizzo del bene a titolo gratuito, il controvalore viene considerato quale erogazione di contributo ed è riportato nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito. Analogamente dovrà provvedersi nel caso di utilizzo a titolo oneroso, allorché il prezzo stabilito sia inferiore a quello di mercato.

Articolo 10 – Patrocinio gratuito

1. Il patrocinio gratuito dell'ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell'ente. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell'amministrazione nel pubblicizzare l'iniziativa, l'evento, la manifestazione.
2. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda all'amministrazione, descrivendo puntualmente l'iniziativa da svolgere.
3. Il patrocinio gratuito è concesso formalmente dal Sindaco con proprio atto.
4. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente il riconoscimento di contributi, altri benefici od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene

accordato, salvi quelli espressamente previsti dalla legge; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento. Sono escluse dal patrocinio iniziative che abbiano finalità di lucro.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Articolo 11 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. I destinatari dei contributi oggetto del presente regolamento sono tenuti a rendere noto che le attività, iniziative, manifestazioni e progetti realizzati per il tramite di tali contributi, vengono realizzati con il concorso del Comune.
2. Gli organismi no-profit (associazioni, fondazioni, onlus, ecc.) che ricevono contributi dal Comune di Bergeggi sono tenuti a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, entro il 28 febbraio di ogni anno, le informazioni relative a agli importi ricevuti, con la sola esclusione degli importi inferiori a € 10.000 annui, da intendersi in senso cumulativo.

Articolo 12 - Pubblicazioni

1. Tutti i provvedimenti di assegnazione di benefici economici, in denaro o in beni materiali, di valore superiore a 1.000 euro, ovvero di valore unitario inferiore ma di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario, sono pubblicati dal Comune di Bergeggi in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici").
2. La pubblicazione in "Amministrazione trasparente" costituisce condizione legale di efficacia dei suddetti provvedimenti.

Articolo 13 – Condizioni per l'intervento del Comune

1. L'erogazione di contributi o altri benefici economici da parte del Comune di Bergeggi non coinvolge in alcun modo la responsabilità dell'ente in ordine alla attività svolta dal soggetto beneficiario, che rimane l'unico responsabile in relazione agli atti compiuti, anche se finanziati con il contributo comunale o effettuati con l'ausilio di strutture e beni del Comune.
2. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra beneficiari e soggetti terzi in conseguenza dell'utilizzo di contributi economici o altri benefici dallo stesso riconosciuti.
3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Articolo 14 - Entrata in vigore e pubblicità

1. Il presente entra in vigore lo stesso giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore di questo regolamento determina l'abrogazione espressa del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 26/06/2003;
3. Il presente viene pubblicato sul sito web del comune, in "Amministrazione trasparente" (sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici") a norma dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., nonché nella raccolta dei regolamenti.